

Codice DB1409

D.D. 1 febbraio 2013, n. 281

VALINT_01/2013 L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA del progetto "Regimazione reticolo idrografico capoluogo - Vasca di laminazione - 2 lotto funzionale" in Comune di Candelo presentato dal Comune di Candelo. Indicazione categoria progettuale Tip. B1.13 Pos. 26/VER/2012 - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di escludere il progetto ““Regimazione reticolo idrografico capoluogo – Vasca di laminazione – 2° lotto funzionale” in Comune di Candelo presentato dal Comune di Candelo (BI), dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. lo studio geologico dovrà essere aggiornato ai sensi delle normative vigenti e supportato da indagini geologiche sito-specifiche (Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica), con specifico riferimento all’area di progetto;
2. dovrà essere allegato, per intero o per stralci specifici di dettaglio, lo “Studio idrologico-idraulico” cui si fa più volte riferimento nella documentazione in esame;
3. data la quantità significativa di suolo e sottosuolo che si stima in esubero (circa 20.000 m³ di materiale), fatte salve le necessarie e preventive verifiche di assenza di contaminazione (concentrazioni soglia di cui alla Tab.1 All.V alla Parte IV del D.Lgs.152/2006), sia definito con maggior precisione il computo volumetrico del materiale di scavo di cui è previsto il mero conferimento in discarica come “inerte” e siano seriamente considerate e indicate ipotesi alternative (recuperi ambientali, compensazioni in aree limitrofe, etc.). Si segnala a tal proposito il Decreto Ministeriale 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” che stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
4. si raccomanda al proponente del progetto di porre particolare attenzione agli aspetti relativi alla gestione della vasca di laminazione, in modo da evitare fenomeni di abbandono e di degrado dell’area che limiterebbero la funzionalità stessa della vasca. Dovrà essere definito un programma di manutenzione e controllo periodico dell’intero sistema di laminazione, al fine di mantenerne l’efficienza, garantendo il totale svuotamento ed evitando accumuli, e di limitare il rischio di degrado per sversamenti o conferimenti abusivi ed illegali;
5. nell’area di progetto il livello della falda freatica sia soggetto a controllo (in fase di scavo almeno settimanale) e sia garantito un franco di almeno 0,5m. tra la quota di massimo approfondimento dello scavo ed i livelli, già noti o rilevati ex novo, di minima soggiacenza della falda stessa: eventuali superamenti di tale limite dovranno essere tempestivamente comunicati al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio onde attivare le contromisure del caso;

6. nella progettazione definitiva dovrà essere aggiornato il censimento delle opere di emungimento.
7. nel caso di utilizzo a scopi agricoli dell'area, dovrà essere valutato con attenzione l'apporto di concimi e di fitofarmaci al fine di garantire la qualità del sistema idrico. In particolare, qualora si prefigurino, anche in fase di esercizio, un qualsivoglia utilizzo agrozootecnico delle vasche, sia limitato al minimo indispensabile il ricorso alla fertilizzazione dei terreni e sia evitato l'utilizzo di prodotti fitosanitari. In caso di assoluta necessità per il contenimento di organismi nocivi o per problematiche di incolumità pubblica, eventuali trattamenti dovranno essere concordati con l'autorità regionale competente (Settore Fitosanitario);
8. non potrà in ogni caso essere consentito lo spandimento di reflui zootecnici e l'utilizzo di concimi organici non stabilizzati all'interno delle vasche di laminazione;
9. data la necessità di mantenere un mero inerbimento delle vasche, nelle aree arginali esterne delle stesse siano effettuati impianti arborei ed arbustivi come compensazione della perdita di patrimonio arboreo locale a seguito delle attività di scavo; tali impianti dovranno essere effettuati con essenze autoctone e comunque non annoverate nell'elenco delle specie vegetali esotiche invasive (Black List) di cui alla DGR n. 46-5100 del 18 dicembre 2012;
10. fatta salva la potestà del proponente di concedere deroga ai limiti di emissione acustica per attività temporanee, siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnici affinché in fase di cantiere il rumore generato rispetti i vigenti limiti di zona;
11. in corso di realizzazione, le macchine operatrici "off road" dotate di motore diesel avente potenza nominale superiore a 37 kW siano dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato; i programmi di manutenzione di tali mezzi, così come degli autocarri destinati al trasporto dei materiali di risulta dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le rispettive prestazioni emissive; le attività di manutenzione e rabbocco dei medesimi dovranno essere svolte al di fuori dell'area di progetto in strutture dedicate ed autorizzate a tal fine;
12. la realizzazione dell'opera sarà subordinata all'approvazione di una specifica Variante alla strumentazione urbanistica vigente poiché l'intervento ricade in parte su aree agricole che non prevedono, fra le destinazioni d'uso ammesse, la fattibilità dell'intervento;
13. durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento del suolo e delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;
14. per quanto riguarda le aree agricole interferite dalla realizzazione delle opere in progetto, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi agricoli sia durante la fase di cantiere, sia in relazione alla persistenza delle opere sul territorio;
15. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno

essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, coprendoli con teli in juta o procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggere con presenza di graminacee e leguminose. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno. I volumi di terreno agrario eventualmente non utilizzati per gli interventi di recupero ambientale nell'ambito del progetto in questione dovranno comunque essere impiegati per il recupero di superfici degradate presenti nell'area vasta;

16. l'intervento comporterà l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva esistente sulla superficie che sarà interessata dalla realizzazione della vasca di laminazione multicamera. Il taglio dovrà essere effettuato solo nelle aree immediatamente interessate dalle attività di realizzazione delle prime due vasche di laminazione previste nel 2° lotto. Le piante che occupano le superfici in cui è prevista la realizzazione della terza vasca non dovranno essere oggetto di taglio fino all'effettivo inizio delle attività del 3° lotto. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere in ogni caso limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

17. Il progetto definitivo dovrà sviluppare la progettazione degli interventi di recupero ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto, inserendo nel quadro economico l'importo dei tali interventi. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie vegetali autoctone adatte alle condizioni stagionali. Date le caratteristiche di seminaturalità dell'area in cui si inserisce l'intervento in progetto ed in considerazione del fatto che per motivi idraulici non possono essere collocate all'interno della vasca specie arboree e arbustive, si richiede di prevedere la realizzazione di impianti arborei ed arbustivi compensativi della perdita di patrimonio arboreo locale nelle aree esterne agli argini.

18. Il fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, dovrà essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria delle opere a verde, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

19. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

20. eventuali interventi di consolidamento delle sponde delle vasche dovranno essere eseguiti preferendo ogniqualvolta possibile tecniche di ingegneria naturalistica anche con la messa a dimora di talee e piantine.

21. si ricorda che tutti gli eventuali interventi ricadenti non solo su proprietà ferroviaria ma anche nella fascia di rispetto di 30 metri dalla linea ferroviaria dovranno ottenere il preventivo benestare di RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., così come previsto dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Salvatore Scifo